

L'Associazione "Centro Yoga Sattva" si è costituita con statuto nel 1985.

Il documento inserito nel sito è l'ultima versione dello statuto, modificato e registrato nell'anno 2011.

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE:

nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Via San Pietro, 66 Trento, un'Associazione non commerciale, operante nel settore culturale che assume la denominazione Associazione culturale "CENTRO YOGA SATTVA". A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti a cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA:

la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – FINALITA' – ATTIVITA':

L'Associazione è un Centro di ricerca e studio delle potenzialità evolutive dell'essere umano, essa promuove e sostiene la salute psicofisica dell'uomo. E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Afferma e sostiene la fratellanza e l'uguaglianza fra gli uomini di tutti i popoli ed il rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere, sostenere ed attuare la conoscenza e la pratica del pensiero e dei metodi che favoriscono lo sviluppo delle potenzialità umane ovvero la conoscenza e la ricerca interiore, senza distinzione di sesso, fede, razza o estrazione sociale;
- b) adoperarsi per un miglioramento qualitativo della vita umana con lo scopo di raggiungere e mantenere l'equilibrio psico-fisico e ambientale attraverso lo studio e la pratica delle tecniche di integrazione sia fisiche che psichiche;
- c) favorire l'incontro e la cooperazione fra tutti i soggetti che operano nel campo dello studio e della ricerca per il miglioramento del livello qualitativo della vita;
- d) promuovere l'attività di informazione e di collaborazione con Centri Nazionali ed Internazionali aventi le stesse finalità, mediante pubblicazioni, materiale propagandistico, servizio di segreteria ed altri mezzi idonei allo scopo;
- e) promuovere l'incontro e l'integrazione del pensiero e della tradizione occidentale con il pensiero e la tradizione orientale, far conoscere e praticare i principi ed i metodi della tradizione occidentale e orientale, nonché delle tecniche moderne che favoriscono l'equilibrio, lo sviluppo e l'evoluzione della coscienza dell'essere umano;
- f) favorire un migliore equilibrio ed una più armonica convivenza tra gli uomini e con la natura;
- g) adoperarsi per un miglioramento qualitativo della vita umana attraverso il recupero ed il potenziamento della salute psicofisica.

Per perseguire i propri fini l'Associazione provvederà a:

promuovere, organizzare ed attuare, dando precedenza alla filosofia ed alla cultura Yoga nonché al buddismo zen, studi, ricerche, progetti e l'organizzazione di percorsi, seminari ed incontri nei vari campi delle tradizioni orientali ed occidentali, compresa la psicologia, con la stampa e la realizzazione di libri, audiovisivi per la promozione e la diffusione dei principi statutari e delle discipline istituzionali, con lo scopo di valorizzare il corretto sviluppo dell'individuo ed il suo equilibrio con il mondo circostante. Promuoverà con specifica attenzione tutte le azioni per il raggiungimento della visione associativa. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini atte a salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale delle discipline psicofisiche, in particolare dello Yoga.

Inoltre rientrano tra i fini istituzionali dell'Associazione:

lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione della disciplina dello Yoga e del buddismo o di altre tecniche di reintegrazione di tradizione orientale o occidentale, in tutte le sue forme e manifestazioni;

l'istituzione di un centro di ascolto, di counselling e di aiuto alla persona per promuovere e sostenere nei momenti di difficoltà, la salute psicofisica individuale e collettiva;

lo studio della storia, della cultura e del pensiero filosofico orientale;

la promozione, se del caso, di percorsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

la promozione, se dal caso, di dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico e dell'attività motoria nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;

l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;

l'esercizio di attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

la realizzazione di pubblicazioni periodiche;

l'attivazione di rapporti e di convenzioni con Enti Pubblici per collaborare alla progettazione e allo svolgimento di manifestazioni e iniziative.

Quanto sopra rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione a cui intenderà affiliarsi.

Articolo 4 – SOCI:

il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività svolta dall'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito in genere e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni e/o Enti cui la stessa intenderà affiliarsi. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti culturali. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore. Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI:

chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° settembre dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 agosto di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio. Per i soci fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'associazione. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatta da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE:

i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali, decorrono dal 1° settembre ed hanno scadenza al 31 agosto di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione entro due mesi dalla domanda di ammissione, con riferimento alla data riportata sulla stessa richiesta, e comunque non oltre la fine dell'esercizio cui essa si riferisce. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI:

la qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI:

i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento della quota associativa.

Articolo 9 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:

l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – RECESSO SOCI:

la qualifica di socio si perde: a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo; b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti; c) per causa di morte; d) esclusione.

Articolo 11 – ESCLUSIONE SOCI:

l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 1- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; 2- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 3- che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione; 4- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito. L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12 – COMUNICAZIONI:

le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 13 – PATRIMONIO:

il patrimonio è indivisibile ed è costituito: dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione; dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo; da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci; da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14 – ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO:

l'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e la relazione illustrativa. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e dallo stesso deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 15 – ORGANI:

sono organi dell'Associazione

l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario – Tesoriere.

Articolo 16 - ASSEMBLEE:

le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare;

- a) sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- b)** sulla elezione del Consiglio Direttivo;
- c)** su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può

rappresentare, per delega scritta fino a n. 3 (tre) associati. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il 18° anno di età; b) abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea; c) abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

Articolo 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire: a) per appello nominale; b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 20 - ASSEMBLEA:

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

È formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il

Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario – Tesoriere;

fino a 4 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 17, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b)** redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f)** compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- g) affidare, con apposita delibera, delega speciale ai suoi membri.

Articolo 22 - SOSTITUZIONE:

nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - PRESIDENTE:

ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il suo presidente.

Articolo 24 - SEGRETARIO - TESORIERE:

il segretario-tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il segretario-tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Al termine di ogni esercizio sottopone il resoconto al Consiglio direttivo

Articolo 25 – SCIoglimento:

lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo delle medesime attività sportive, ricreative e culturali.

Articolo 26 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA':

oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Articolo 27 – ALBO DEI SOSTENITORI:

annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Art. 28 – Arbitrato e rinuncia all'azione giudiziaria:

salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo della Società. I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C.. L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 29 – NORME DI RINVIO:

per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni e degli Enti ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Trento, 26 luglio 2011